

TI_GERICHTE 52.2000.147 vom 26. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.147

FR: TI_GERICHTE 52.2000.147 du 26 février 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2000.147 del 26 febbraio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. a LDDS, il permesso di dimora può essere revocato quando lo straniero l'ha ottenuto dando indicazioni false o sottacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale. Affinché possano dar luogo a revoca, le indicazioni false o la dissimulazione intenzionale di fatti d'importanza essenziale devono essere costitutive d'inganno. Non ogni menzogna per commissione od omissione giustifica la revoca. Costituiscono motivo di revoca soltanto le falsità che direttamente o indirettamente inducono l'autorità a rilasciare il permesso. Fra la menzogna ed il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno deve insomma sussistere un nesso di causalità adeguato. Essendo rimessa all'apprezzamento dell'autorità (DTF 112 I b 473 segg.), la revoca del permesso conseguito mediante inganno deve inoltre rispettare i principi fondamentali del diritto amministrativo, in particolare quello di proporzionalità. 3. In concreto, il nome del ricorrente (_____) è assai diverso da quello che egli aveva sempre usato a partire dalla sua entrata in Svizzera (_____). Anche la sua data di nascita (_____) risulta fasulla (_____). Del resto, l'insorgente non contesta di aver fornito queste false indicazioni (cfr. ricorso ad 13, p. 6), i cui motivi rimangono oscuri. Non è quindi necessario accertare se anche il cognome dell'interessato e i dati anagrafici dei suoi genitori, che si differenziano in parte da quelli che egli aveva indicato al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo, siano menzogneri oppure frutto di errori di trascrizione o di traduzione dalla lingua cingalese. 4. Occorre esaminare in seguito se _____, adducendo sue generalità fasulle, abbia tratto in inganno l'autorità preposta al rilascio del suo permesso di dimora. 4.1. L'insorgente è entrato in Svizzera nel novembre 1988, ottenendo in seguito lo statuto di richiedente l'asilo. La sua domanda è stata respinta dall'UFR soltanto il 30 novembre 1995. Dopodiché, visto che l'8 febbraio 1995 le autorità ticinesi avevano comunicato all'UFR che non erano intenzionate a rilasciare all'interessato un permesso di dimora umanitario, quest'ultimo è stato posto al beneficio di un permesso F in virtù della decisione 20 aprile 1994 del Consiglio federale di ammettere provvisoriamente i cittadini cingalesi che avevano depositato la loro domanda d'asilo prima del luglio 1990 e la cui procedura era ancora in sospenso (impossibilità dell'allontanamento). 4.2. Il ricorrente è entrato in Svizzera sprovvisto di qualsiasi documento di legittimazione, rendendo più problematico l'accertamento e la valutazione dei fatti per l'esame della sua domanda d'asilo. Tuttavia, non è dimostrato che il ritardo nell'evasione della procedura d'asilo dell'interessato

e il suo mancato allontanamento dal nostro Paese siano effettivamente dovuti al suo modo d'agire. L'autorità competente aveva difatti deciso di entrare comunque nel merito della richiesta dell'insorgente, nonostante avesse espresso dubbi sulla reale entità di quest'ultimo (v. audizione 24 novembre 1988 presso il centro di registrazione di Chiasso del Delegato ai rifugiati del sedicente _____). Non va inoltre dimenticato che fino al 1991 l'effettivo dei richiedenti l'asilo in Svizzera era in continua crescita (FF 1996 II 7). Questa situazione comportava, in ogni caso, un ritardo nell'evasione delle domande pendenti. L'interessato proveniva poi da un Paese colpito, nella sua regione d'origine, da violenti conflitti: era chiaro sin dall'inizio che l'esecuzione immediata del suo rinvio nello _____ appariva problematico. D'altra parte, il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS va distinto dalla procedura d'asilo. Determinanti sono gli aspetti umanitari. Orbene, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione aveva preavvisato favorevolmente il rilascio di un permesso di dimora all'interessato, segnatamente in considerazione della lunga durata della sua presenza in Svizzera, della sua condotta irreprensibile nonché del fatto che egli lavorava regolarmente. Fino al momento della richiesta del permesso di dimora, il ricorrente ha regolarmente lavorato ed ha sempre tenuto nel nostro Paese un comportamento irreprensibile (v. anche certificato 12 ottobre 1999 di buona condotta del comune di _____, luogo di residenza dell'interessato dal 1° maggio 1995). Inoltre egli appare ben integrato alla realtà elvetica. Non vi è nulla che possa far dubitare di tali emergenze. Non si può certo rimproverare all'insorgente di aver dovuto far capo all'assistenza. L'importo di fr. 393.30 pagato alla sua cassa malati dall'assistenza pubblica è assai contenuto e risale al mese di ottobre 1992 (scritto 27 ottobre 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento all'interessato). Non è dunque dato di vedere come le false generalità fornite dall'insorgente al momento del deposito della sua domanda d'asilo abbiano potuto - direttamente o indirettamente - trarre in inganno le autorità competenti per la concessione del permesso di dimora per motivi umanitari, inducendole a rilasciare l'assicurazione di cui il ricorrente ora si prevale per contestare la decisione impugnata. 4.3. Sulla scorta di quanto precede, non vi sono dunque le premesse per rifiutare il rilascio di un permesso di dimora annuale in favore del ricorrente. 5. Il ricorso va pertanto accolto senza ulteriore disamina. Le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione sono annullate. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, patrocinato da un'avvocata iscritta all'albo, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 9 cpv. 2 lett. a LDDS; 13 lett. f OLS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza sono annullate: a) la risoluzione 16 maggio 2000 (n. 1967) del Consiglio di Stato; b) la decisione 9 marzo 2000 (DIM 74) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni. 2. Gli atti sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci al cittadino cingalese _____ un permesso di dimora annuale. 3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'400.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 5. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II presidente
Il segretario